



COMUNE DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE
Settore Pianificazione Territoriale

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO DI TRICASE

REGOLAMENTO

Data: Settembre 2024



Il Sindaco
Antonio De Donno

Il RUP
Arch. Marta Fersini

I PROGETTISTI

Arch. Marta Fersini
Ing. Vito Ferramosca
Ing. Cristina Stano

CONSULENTI

C.V. (CP) ris. Alessandro Cortesi
Avv. Silvestro Lazzari

COMUNE DI TRICASE
Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Espresso parere favorevole in linea
tecnica, ai sensi della L.R. 13/2001

Tricase lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ARCH. MARTA FERSINI



CITTÀ DI TRICASE

SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Edilizia Privata (S.U.E.)

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Sommario

DEFINIZIONI E PREMESSE	2
CAPO I GENERALITA'	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione.	3
CAPO II – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE PORTUALI	3
Articolo 2 - Destinazione funzionali	3
Articolo 3 - Deroghe provvisorie	5
Articolo 4 - Norme da osservare durante la navigazione in porto	5
Articolo 5 Norme generali da osservare durante la sosta in porto	5
Articolo 6 - Esecuzione di lavori a bordo delle unità	5
Articolo 7 - Divieti	6
CAPO III REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE PORTUALI E COMPLEMENTARI	6
Articolo 8. Suddivisione delle aree portuali e complementari al porto	6
Articolo 9. Individuazione delle aree operative portuali e complementari	7
CAPO IV NORME RELATIVE ALL'ACCESSO, ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA DI VEICOLI E PERSONE	9
Articolo 10 - Circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale	9
CAPO V - SERVIZI PORTUALI IN CAPO ALLA SOCIETA CONCESSIONARIA	11
Art. 11 - Gestione delle attività portuali connesse all'ormeggio delle unità	11
Art. 12 - Direzione e Personale	11
Art. 13 - Servizi portuali aggiuntivi per la società concessionaria della gestione degli ormeggi per la nautica da diporto	12
Art. 14 Servizio di vigilanza	12
Art. 15 Norma relative agli ormeggi gestiti in regime di concessione - Individuazione ed uso dei posti barca	12
CAPO VI RACCOLTA DEI RIFIUTI	13
Articolo 16 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti	13
NORME FINALI	13
Articolo 17 - Infrazioni al Regolamento	13
Articolo 18 - Ordinanze dell'Autorità Marittima	13
APPENDICE AL REGOLAMENTO	14



CITTÀ DI TRICASE

SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Edilizia Privata (S.U.E.)

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

DEFINIZIONI E PREMESSE

“Concessionario”: il titolare di una concessione demaniale marittima.

“Direzione del Porto”: organismo preposto alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione degli ormeggi e delle correlate attività portuali.

“Personale”: dipendenti della società concessionaria addetti ai servizi portuali della stessa.

“Posto Barca” o “ormeggio”: specchio acqueo prospiciente il molo, pontile o banchina a disposizione dell’Utente.

“Utente”: persona fisica o giuridica che usufruisce del posto barca e/o di altra utenza e/o servizio all’interno del porto o che comunque si trova, a qualsiasi titolo o ragione, all’interno dell’area in concessione demaniale.

“Canale di accesso”: porzione di specchio acqueo compreso tra Punta Cannone e la testa del Molo di sopraflutto, che conduce dal mare all’imboccatura del porto.

“Canaletta di collegamento”: porzione di specchio acqueo di comunicazione interna al porto, compresa tra il bacino vecchio e quello nuovo.

“Unità”: natanti, imbarcazioni e navi da diporto.

“Acque reflue - sewage”: acque di scarico come definite dalla Regola 1 dell’Annesso IV Marpol 73/78.



CITTÀ DI TRICASE
SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Edilizia Privata (S.U.E.)
E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it
PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Regolamento del Porto di Tricase

CAPO I GENERALITA'

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione del Porto di Tricase nonché l'esercizio delle attività ivi consentite anche con riguardo alle aree complementari e connesse, fatte salve le specifiche competenze riservate per legge alla Capitaneria di Porto in materia di sicurezza della navigazione e della circolazione veicolare nelle aree operative. La perimetrazione dell'area soggetta alle presenti disposizioni (ambito portuale) è evidenziata nelle planimetrie allegate.

Le attività ammesse nell'ambito portuale sono: la pesca professionale, la nautica da diporto, le attività turistico-ricreative compatibili con la funzione dell'area e quelle connesse con le stesse.

Il regolamento disciplina, altresì, l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone nell'ambito portuale e negli spazi pubblici connessi, con la sola esclusione delle aree operative portuali disciplinate dalla Autorità Marittima.

CAPO II – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE PORTUALI

Articolo 2 – Destinazioni funzionali.

1. Il porto è suddiviso in due bacini, l'uno vecchio o storico, posto a Nord, racchiuso all'interno delle ostruzioni portuali e l'altro nuovo, posto a Sud, collegati funzionalmente da un canale navigabile.

Sono individuate le aree demaniali marittime, destinate come segue:

1.1 BACINO VECCHIO

1.1.2 Banchina "Sud" o dello scalo d'alaggio.

Il tratto di metri 19,50, comprendente lo scalo di alaggio pubblico (non oggetto di concessione) oltre alla gru a bandiera ivi installata, contraddistinto con striscia tratteggiata di colore giallo/nero riportata sul ciglio banchina, è destinato al varo ed all'alaggio di unità nautiche.

1.1.3 Banchina "Ovest".

1.1.3.a) Il tratto di banchina del bacino vecchio, di circa metri 12, a partire dalla testata della banchina adiacente lo scalo di alaggio innanzi detto fino al tratto di banchina destinata all'ormeggio per nautica da diporto, è destinata alle operazioni di bunkeraggio (rifornimento di



CITTÀ DI TRICASE

SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Edilizia Privata (S.U.E.)

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

carburante per natanti) a mezzo dell'ivi esistente distributore fisso (oggetto di concessione).

1.1.3.b) Il tratto di banchina successivo, per una lunghezza di circa metri 20, è destinato ad uso pubblico connesso con le attività del Porto Museo di Tricase, formalmente riconosciuto quale *"Ecomuseo di interesse regionale"* con la finalità di salvaguardia e divulgazione delle tradizioni marinesche locali, per l'ormeggio delle imbarcazioni del "Museo delle Imbarcazioni e dell'arte marinaresca", parte integrante del Porto Museo.

1.1.4 Banchina "Est".

1.1.4.a) Il tratto iniziale, in corrispondenza dell'ingresso del porto, per una lunghezza pari a circa metri 20, è destinato all'ormeggio di unità da traffico/diporto in transito a disposizione dell'Autorità Marittima, (non oggetto di concessione).

1.1.4.b) Il tratto centrale, di circa metri 20, è destinato alla nautica sociale e di divulgazione della pratica della vela (oggetto di concessione).

1.1.5 I restanti tratti delle predette banchine e relativi specchi acquei antistanti sono destinati all'ormeggio di unità da diporto (oggetto di concessione).

1.2 BACINO NUOVO

1.2.1 Banchina "Ovest".

1.2.1.a) Il tratto iniziale, a partire dalla radice, lato nord, pari a metri 40 è destinato all'ormeggio di unità da pesca professionale, che hanno dichiarato come porto base il porto di Tricase ed inserite nell'elenco detenuto dalla Capitaneria di Porto (non oggetto di concessione).

1.2.1.b) Il successivo tratto di banchina, per un'estensione di metri 9, è destinato all'ormeggio delle unità del Corpo delle Capitanerie di porto/Guardia Costiera ovvero alla disponibilità del Comandante del porto per esigenze d'istituto (e.g. ormeggio di unità navali di altre forze di polizia), nonché per esigenze connesse con la sicurezza della navigazione e portuale (non oggetto di concessione).

1.2.2 Le restanti banchine e gli specchi acquei antistanti sono destinati all'ormeggio di unità da diporto (oggetto di concessione).

2. L'organizzazione degli ormeggi per la nautica da diporto negli spazi in concessione è demandata al concessionario, nel rispetto del *"Piano degli ormeggi"* allegato al Regolamento, che dovrà garantire la quota di posti barca riservati alle unità in transito nel rispetto dell'articolo 49 *Novies* del Codice della nautica da Diporto, annotando su apposito *"Registro dei posti barca assegnati"* (compresi quelli in transito) i titolari/utilizzatori delle unità ivi ormeggiate.



CITTÀ DI TRICASE

SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Edilizia Privata (S.U.E.)

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Articolo 3 - Deroghe provvisorie

1. Al Comandante del porto è riservata la facoltà di modificare provvisoriamente la destinazione degli ormeggi, di cui al presente Regolamento, in ragione di particolari esigenze contingenti connesse alla sicurezza della navigazione.
2. Ulteriori deroghe provvisorie possono essere determinate da esigenze di forza maggiore per avverse condizioni meteorologiche, ovvero, per situazioni che potrebbero arrecare pericolo per la sicurezza della navigazione e delle unità nautiche.

Articolo 4 - Norme da osservare durante la navigazione in porto

1. Durante la navigazione in ambito portuale, tutte le unità devono rispettare la disciplina appositamente adottata dall'Autorità Marittima competente e comunque osservare le seguenti generali norme di condotta:
 - 1.1. procedere a lento moto, comunque con velocità non superiore a 3 (tre) nodi, in modo da non provocare moto ondoso che possa causare danni alle strutture portuali ed alle altre unità ormeggiate;
 - 1.2. ridurre la velocità nelle immediate vicinanze di altre unità in navigazione, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile con il buon governo;
 - 1.3. non intralciare le manovre di entrata e uscita delle unità dal porto, dando la precedenza alle medesime.

Articolo 5 - Norme generali da osservare durante la sosta in porto

1. Durante la sosta in ambito portuale, tutte le unità devono rispettare le specifiche disposizioni della Autorità Marittima e comunque osservare le generali norme di prudente comportamento:
 - 1.1. ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità;
 - 1.2. effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente, in relazione alle condizioni meteomarine presenti e previste;
 - 1.3. utilizzare e tenere disponibili un idoneo numero di parabordi al fine di evitare incidenti;
 - 1.4. utilizzare a bordo appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, da smaltire negli appositi cassonetti presenti in porto secondo le disposizioni contenute nel vigente Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti approvato dalla Capitaneria di porto di Gallipoli;
 - 1.5. conferire gli olii esausti alla ditta autorizzata per lo smaltimento, avendo cura di bonificare prontamente eventuali accidentali versamenti sulla banchina ed in mare.

Articolo 6 - Esecuzione di lavori a bordo delle unità

1. A bordo di ogni unità che staziona nell'ambito portuale sono ammessi solo piccoli lavori di ordinaria manutenzione, che non inficino la sicurezza dell'unità e dell'approdo in generale e che



CITTÀ DI TRICASE

SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Edilizia Privata (S.U.E.)

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

non siano potenziale fonte di inquinamento. Durante l'esecuzione di tali lavori, gli interessati dovranno sempre assicurare la completa pulizia delle aree ed il corretto smaltimento degli eventuali rifiuti originati.

2. E' severamente vietato accendere fuochi sulle banchine, moli, piazzali, opere portuali e comunque nell'ambito portuale in genere.

3. I lavori di straordinaria manutenzione dovranno essere effettuati presso idonei cantieri.

Articolo 7 - Divieti

1. È espressamente vietato:

- 1.1. lasciare lungo le banchine attrezzature che possano creare intralcio all'ormeggio, nonché alla circolazione in genere, le stesse attrezzature devono essere custodite nei locali appositamente predisposti sito lungo la banchina assegnata ai pescatori professionali locali;
- 1.2. arrecare danni alle banchine o attrezzature portuali in genere;
- 1.3. abbandonare olii esausti o rifiuti in genere al di fuori dei previsti contenitori di raccolta;
- 1.4. scaricare in mare acque reflue - *sewage*;
- 1.5. compiere in banchina prove di forza con motori in moto ed eliche in movimento;
- 1.6. ormeggiare e/o sostare, per ragioni di manovrabilità limitata, a entrambe le banchine costituenti il canale di collegamento tra i due bacini;
- 1.7. ormeggiare alle boe, presso i segnalamenti marittimi e nella zona retrostante la banchina "est" del bacino vecchio;
- 1.8. occupare il tratto di banchina antistante il distributore di carburante per una lunghezza di ml.12, segnalato con striscia tratteggiata di colore giallo e nero;
- 1.9. esercitare nell'ambito portuale e nel raggio di 200 mt. dall'imboccatura ogni attività che possa interferire con l'operatività portuale e con il sicuro proseguo delle attività portuali in genere;
- 1.10. eseguire, nell'ambito portuale e nel raggio di 200 mt. dall'imboccatura, immersioni in apnea o con apparecchi ausiliari di respirazione, salva espressa autorizzazione del Comandante del porto;
- 1.11. fare il bagno nell'ambito portuale e/o utilizzare shampoo, saponi o prodotti similari per igiene personale;
- 1.12. in ambito portuale effettuare rifornimento di carburante con latte, contenitori, fusti e recipienti in genere;
- 1.13. occupare lo scalo d'alaggio pubblico ed il prospiciente specchio acqueo con qualsiasi materiale che possa intralciare le operazioni di varo ed alaggio. I veicoli e i carrelli utilizzati per il trasporto delle imbarcazioni e unità di qualsiasi tipo dovranno impegnare lo scalo per il tempo strettamente necessario alle normali operazioni di



CITTÀ DI TRICASE

SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Edilizia Privata (S.U.E.)

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

alaggio e varo;

- 1.14. l'accesso e la sosta di autoveicoli e ciclomotori in genere sulle banchine esistenti, sulle aree appositamente delimitate e sullo scalo d'alaggio pubblico;
- 1.15. sorpassare altri veicoli in movimento;
- 1.16. lasciare in sosta nell'intero ambito portuale carrelli o selle di imbarcazioni, nonché depositare materiali di qualunque genere;
- 1.17. depositare taniche di carburante;
- 1.18. l'uso di saponi, shampoo o prodotti similari per la pulizia delle unità nautiche.

CAPO III– REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE PORTUALI E COMPLEMENTARI

Articolo 8. Suddivisione delle aree portuali e complementari al porto

Gli spazi demaniali marittimi insistenti nell'ambito portuale sono suddivisi in relazione alla loro destinazione, come segue:

1. **Aree portuali operative;**
2. **Aree funzionali alle attività operative portuali;**
3. **Aree complementari all'ambito portuale;**

Articolo 9. Individuazione e destinazione delle aree

Le **Aree portuali operative**, a traffico limitato, come meglio individuate nella planimetria di cui alla TAV.01 AREE OPERATIVE E FUNZIONALI, che si intende parte integrante del presente Regolamento, sono le seguenti:

“AO 1”: Banchina Ovest del porto Vecchio, fino allo spigolo Sud di Villa Maria, ricomprensente anche un'area, alla radice della Banchina Ovest, riservata alle operazioni di bunkeraggio.

Inoltre, all'interno della predetta area sarà prevista un'area di piccole dimensioni destinata a collocare delle rastrelliere, al fine di posizionare dei Laser funzionali per lo svolgimento dei corsi di Vela e destinati alla Nautica Sociale, da affidare mediante concessione demaniale;

“AO 2”: Banchina Sud del Bacino Vecchio - area riservata alle operazioni di alaggio e varo tramite lo scivolo pubblico ed alle operazioni di alaggio e varo mediante l'esistente Gru a bandiera in concessione.

Il piano terra del casotto del porto, sito nella zona centrale del porto, sarà utilizzato per le esigenze connesse alla gestione del porto (da parte del titolare della concessione demaniale che sarà rilasciata per la medesima gestione);

“AO 3”: Banchine Est, Ovest e Sud del Bacino Nuovo e Banchina Est del Bacino Vecchio. Tale area ricomprensente anche il canale di accesso al Bacino nuovo, nonché una porzione della banchina Ovest del Bacino nuovo, per una lunghezza di circa ml. 40 dal canale di collegamento ivi presente, riservata all'ormeggio delle unità da pesca professionale che stazionano abitualmente nel porto di Tricase e alle relative operazioni di sbarco del pescato e/o di vendita



CITTÀ DI TRICASE

SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Edilizia Privata (S.U.E.)

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

diretta.

Nella predetta porzione di banchina sono, altresì, presenti alcuni depositi per la piccola pesca: n.7 piccoli box destinati al ricovero delle attrezzature utilizzate dai piccoli pescatori operanti nel Porto di Tricase;

Le **Aree funzionali alle attività operative portuali**, a traffico limitato, sono le seguenti:

“**AF 1**”: Area ricompresa tra la rampa di accesso al piazzale antistante la sede dell’Ufficio Locale Marittimo di Tricase fino alla rampa di accesso alle banchine del Bacino Nuovo, inclusa.

Il parcheggio antistante la sede dell’Ufficio Locale Marittimo dovrà prevedere:

1. n. 5 parcheggi per diversamente abili per l’utilizzo da parte degli utenti dell’ Area denominata “Piscine”, destinata alla balneazione di soggetti con disabilità, bambini ed anziani (Lett. C);
2. n.1 parcheggio a servizio del Pronto Soccorso;
3. n. 5 posti auto per il personale dell’Ufficio Locale Marittimo.

I restanti posti auto saranno assegnati mediante concessione demaniale marittima al gestore dei servizi portuali per l’utilizzo degli stessi da parte dei diportisti.

Allo stesso modo anche la porzione centrale del fabbricato in cui vi è la sede della Capitaneria di Porto, comprendente il locale ove sono allocati gli impianti di videosorveglianza, sarà assegnato in concessione al gestore dei servizi portuali per la nautica da diporto;

“**AF 2**”: Area ricompresa tra la rampa superiore di accesso al Bacino Vecchio e la radice della Banchina Ovest, in corrispondenza con lo spigolo di intersezione con la banchina Sud (non oggetto di concessione).

“**AF 3**”: Area pubblica, interdetta alla circolazione veicolare ed all’accosto per sosta, ancoraggio e ormeggio di unità, costituita dal tratto di banchina (Banchina Nord o di Punta Cannone) compreso tra il fanale verde di ingresso al porto e la spiaggetta compresa tra il costone roccioso di Punta Cannone e lo spigolo Sud di Villa Maria (non oggetto di concessione).

Le **Aree Complementari all’ambito portuale** sono quelle di seguito indicate:

A: Area antistante l’immobile comunale sede del CIHEAM di Bari (sede Tricase), dove è consentito il libero accesso pedonale pubblico, mentre l’accesso veicolare è riservato ai soli mezzi di soccorso ed alle autovetture del corpo diplomatico ed è esclusa la sosta;

B: Area denominata “Rotonda”, destinata al prevalente uso pubblico per passeggio;

C: Area denominata “Piscine”, destinata alla balneazione di soggetti con disabilità, bambini ed anziani ed appositamente attrezzata dal Comune;

D: Locali destinati per servizi pubblici, adiacenti alla sede della Capitaneria di Porto. In



CITTÀ DI TRICASE

SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Edilizia Privata (S.U.E.)

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

particolare:

1. la porzione Sud di detto fabbricato sarà affidata in gestione ad operatori economici, enti e/o Associazioni del Terzo settore ai quali sarà affidata la gestione dell'antistante "lido" di cui alla precedente lettera C;
2. I locali destinati al pronto soccorso estivo ed i servizi ad essi annessi, che saranno affidati in gestione alla A.S.L. territorialmente competente;

E: La porzione di lungomare compreso tra la rotonda adiacente la rampa di accesso al porto nuovo e l'inizio della rampa di accesso al vecchio bacino è destinata al prevalente uso pubblico per passeggio. Solo nella parte centrale della rotonda, è prevista l'installazione stagionale di un piccolo chiosco per la somministrazione di alimenti e/o bevande. Lo stesso chiosco dovrà avere altezza massima pari a 3 m, superficie coperta di max 20 mq ed un'area per posa di tavoli e sedie di max 10 mq;

F: Il piano primo del casotto del porto, sito nella zona centrale del porto, sarà utilizzato per le esigenze di carattere istituzionale connesse al Porto Museo di Tricase;

G: Spiaggetta "La rena e le sette bocche": complesso di locali, destinati alla "casa dei pescatori" e dalle grotte, che unitamente alla spiaggia sono parte integrante e sostanziale dell'Ecomuseo;

H: L'area compresa tra Punta Cannone fino all'innesto con la SP n.358, oggetto di futuri interventi di recupero ambientale finalizzati alla realizzazione di un'area attrezzata a verde, dove è prevista l'installazione stagionale di due piccoli chioschi, uno nella parte più bassa e l'altro nella parte più alta per consentire alla collettività di fruire di un'area solarium/relax. I due chioschi dovranno avere altezza massima pari a 3 m, superficie coperta di max 20 mq ed un'area per posa di tavoli e sedie di max 60 mq per il chiosco nella parte bassa e 10 mq per quello nella parte alta.

CAPO IV - NORME RELATIVE ALL'ACCESSO, ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA DI VEICOLI E PERSONE

Articolo 10 - Circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale

La circolazione veicolare in ambito portuale è disciplinata con apposita ordinanza della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Le aree portuali operative sono da considerarsi aree di lavoro e pertanto, chiunque ed a qualunque titolo vi acceda a piedi e con i veicoli, avente diritto o autorizzato, lo fa a suo rischio e pericolo, atteso che il porto stesso e le banchine, essendo in parte inserite in un contesto urbano, sono aperte anche al libero accesso pedonale.

1. Di massima, l'accesso alle aree operative, ad esclusione della banchina riservata all'ormeggio delle unità da pesca professionale, sarà consentito a:



CITTÀ DI TRICASE

SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Edilizia Privata (S.U.E.)

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

- Veicoli destinati al trasporto delle merci;
- Veicoli appartenenti a soggetti autorizzati a svolgere l'attività in ambito portuale, limitatamente alle strette necessità operative.

L'accesso degli autoveicoli in genere nelle aree operative, ad eccezione di quelli utilizzati per il varo e l'alaggio di piccole unità dallo scalo d'alaggio pubblico e di quelli addetti al trasporto di attrezzature varie da pesca/diporto, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di dette operazioni, è consentito solo previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima locale.

2. La velocità in ambito portuale non dovrà essere superiore, in nessun caso, ai 10 Km/h.
3. La circolazione veicolare nell'ambito portuale è disciplinata come segue:
 - all'interno del bacino nuovo, è vietata la circolazione veicolare;
 - lungo la rampa di ingresso/uscita dal Bacino Vecchio è istituito il doppio senso di marcia;
 - lungo la rampa di ingresso/uscita dal Bacino Vecchio la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente lungo il lato destro (lato mare), nel rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale appositamente predisposta; tali stalli saranno destinati per operatori della pesca, concessionari, rappresentanti istituzionali e mezzi di soccorso, appositamente autorizzati dall'Autorità marittima. L'accesso, tramite la sbarra elettrificata, è consentito esclusivamente ai soggetti sopra indicati dotati di apposito badge rilasciato dal gestore dei servizi portuali sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate dall'autorità marittima e/o dallo stesso autorizzato all'ingresso (per ragioni di lavoro) mediante apertura a distanza;
 - lungo la banchina ovest, sottostante il lungomare, del bacino vecchio è istituito il senso unico alternato, con precedenza ai veicoli in uscita;
 - lungo la zona complementare antistante gli Uffici dell'Autorità Marittima e gli ulteriori presidi pubblici è istituito il parcheggio per autovetture, con la riserva dei posti per le esigenze della Guardia Costiera, dei presidi pubblici e per i diversamente abili, ad eccezione dei rimanenti posti gestiti direttamente dalla società concessionaria dei servizi portuali, il tutto nel rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale appositamente predisposta;
4. L'accesso e la circolazione delle persone sono consentite nelle aree operative ad eccezione delle Zone in cui siano in corso operazioni portuali pericolose, appositamente segnalate a cura e sotto la responsabilità del personale operante.

I pedoni dovranno:

- mantenersi a debita distanza dal ciglio banchina;
- allontanarsi dai luoghi interessati dalle operazioni di alaggio, varo e bunkeraggio;
- prestare la massima attenzione in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o



CITTÀ DI TRICASE

SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Edilizia Privata (S.U.E.)

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

scarsa illuminazione o scarsa visibilità.

5. Le autovetture ed il materiale vario, che fossero rinvenuti nell'area portuale in contravvenzione alle presenti norme saranno sottoposte all'immediata rimozione coatta. Detto provvedimento sarà eseguito a spese dei proprietari e/o conducenti del veicolo rimosso, ai quali oltre all'applicazione delle sanzioni di legge saranno addebitate le spese per l'eventuale custodia. Allo stesso modo, si procederà per i mezzi che ingombrino o intralcino tutti i varchi d'accesso alle aree portuali e l'ordinata viabilità.

6. L'accesso veicolare all'interno del porto è consentito:

- alle Autorità Pubbliche;
- ai dipendenti della società Concessionaria e/o degli affidatari di servizi;
- a tutti coloro che sono espressamente autorizzati, in ragione della disponibilità di posti auto.

Ai soggetti predetti, sarà rilasciato un dispositivo elettronico per l'apertura delle barriere e un apposito contrassegno con l'indicazione del posteggio assegnato, che dovrà essere tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo. In mancanza, od in caso di sosta su posteggio assegnato a terzi, la vettura sarà considerata in sosta vietata e soggetta alle sanzioni del caso.

Presso la Direzione è tenuto apposito registro nel quale sono elencati numericamente i soli parcheggi assegnati, con l'indicazione dei nominativi degli Utenti ai quali sono riservati. Ogni autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato - delimitato da idonea segnaletica orizzontale - e ad essa riservato.

La Direzione ed il personale della Società concessionaria dei posti barca provvedono alla vigilanza ed al controllo, 24 ore su 24, ed esercita il controllo sull'accesso degli autoveicoli e, in caso di inadempienze, potrà richiedere l'immediato intervento delle Autorità competenti.

CAPO V - SERVIZI PORTUALI IN CAPO ALLA SOCIETA CONCESSIONARIA

Art. 11 - Gestione delle attività portuali connesse all'ormeggio delle unità

La ditta concessionaria provvede alla gestione del Porto per l'esercizio dell'attività di ormeggio delle unità da diporto, osservando le Leggi vigenti e, in particolare, il Codice della Navigazione ed il presente Regolamento nonché le specifiche disposizioni dell'Autorità Marittima.

Art. 12 - Direzione e Personale

La Concessionaria nomina il responsabile della Direzione dei Servizi Portuali. Il Personale svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione. Il Personale indosserà una particolare tenuta o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentirne il



CITTÀ DI TRICASE

SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Edilizia Privata (S.U.E.)

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

riconoscimento.

Art. 13 - Servizi portuali aggiuntivi per la società concessionaria della gestione degli ormeggi per la nautica da diporto

La Concessionaria cura l'espletamento dei seguenti servizi e forniture:

- a. Pulizia dello specchio acqueo interno;
- b. Pulizia delle aree del porto e raccolta dei rifiuti differenziata;
- c. Antinquinamento e servizio antincendio;
- d. Assistenza alle operazioni di alaggio e varo condotte presso gli impianti e con i mezzi siti nell'approdo e a tale fine autorizzati dalla Direzione del Porto;
- e. Interventi d'emergenza e operazioni di rimorchio, limitatamente alla capacità tecnica dei propri mezzi;
- f. Verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato con la Concessione Demaniale Marittima e assegnazione degli stessi;
- g. Assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
- h. Ascolto radio continuo sui canali VHF 11 e 16;
- i. Fornitura di acqua e di corrente elettrica, limitatamente alle capacità di erogazione degli impianti;
- j. Impianto di rifornimento carburante;
- k. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli arredi, della segnaletica orizzontale e verticale portuale;
- l. Vigilanza sugli impianti, sulle attrezzature dell'approdo e sull'osservanza del presente regolamento come indicato al successivo articolo 18.

Art. 14 Servizio di vigilanza

La Direzione provvede alla vigilanza e al controllo, 24 ore su 24, di tutta l'area portuale in concessione. Il Personale esercita inoltre il controllo sull'accesso degli autoveicoli, e in caso di eventuali inadempienze, potrà richiedere l'immediato intervento delle Autorità competenti.

Art. 15. Norme relative agli ormeggi gestiti in regime di concessione - Individuazione ed uso dei posti barca

I posti barca sono contrassegnati con lettera indicante il pontile o banchina e con numero progressivo. I contrassegni sono riportati in prossimità del relativo posto, in modo ben visibile.

Le categorie degli ormeggi sono riportate nell'Appendice in calce al Regolamento.

Gli ormeggi a lungo e a breve termine (in transito) sono elencati nell'apposito registro telematico, tenuto presso l'ufficio della Direzione, con l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali dell'utente e del nominativo, numero di iscrizione, modello e dimensioni d'ingombro dell'imbarcazione.

Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione dei dati forniti alla Direzione



CITTÀ DI TRICASE

SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Edilizia Privata (S.U.E.)

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

e non può fruire che del posto a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

Al fine di agevolare al massimo le manovre d'ormeggio, specialmente in condizioni meteomarine avverse, gli ingombri delle imbarcazioni dovranno essere almeno dieci centimetri inferiori in larghezza, con la sola tolleranza del 5% in lunghezza, rispetto alla categoria di appartenenza, ivi comprese le eventuali delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo, terrazzino poppiero, bottazzi e qualsiasi altra sporgenza.

In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma precedente, previo avviso inviato all'Utente od ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese del soggetto inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti dei corrispettivi previsti per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferita l'unità.

E' assolutamente proibito lo scambio degli ormeggi tra gli assegnatari, a meno di specifica autorizzazione scritta rilasciata dalla Direzione.

CAPO VI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Articolo 16 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

La Direzione promuove la raccolta differenziata, predisponendo, in apposite aree del Porto opportunamente segnalate, i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, del vetro, della plastica, della carta, delle lattine, delle batterie ed oli esausti, nel rispetto del vigente Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti approvato con Ordinanza dalla Capitaneria di porto di Gallipoli. È fatto obbligo agli Utenti di depositare i rifiuti prodotti a bordo entro gli appositi contenitori. È vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina, dei pontili e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti e residui di lavorazioni. Il gestore del servizio di rifornimento carburante deve provvedere al corretto smaltimento degli oli usati e di tutti gli elementi nocivi e residui delle lavorazioni eseguite secondo le procedure previste dalla Legge.

NORME FINALI

Articolo 17 - Infrazioni al Regolamento

Le infrazioni al regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno immediatamente comunicate alla Direzione che, in caso di violazioni a norme di Legge e/o amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Articolo 18 - Ordinanze dell'Autorità Marittima

In materia di sicurezza della navigazione e di smaltimento dei rifiuti si rimanda alle ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo Di Gallipoli.



CITTÀ DI TRICASE

SETTORE 7° PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Edilizia Privata (S.U.E.)

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

APPENDICE AL REGOLAMENTO

Categoria d'ormeggio Dimensioni Massime Unità (in metri)

A 5,00 X 2,20

B 6,50 X 2,30

C 8,00 X 2,80

D 11,00 X 3,70

E 12,00 X 4,10

F 16,50 X 5,00

Tali dimensioni si intendono riferite agli ingombri “fuori tutto” dell’unità (compresi eventuale delfiniera, pulpito, bompreso, motore f.b., terrazzino poppiero, bottazzi e qualsiasi altra sporgenza)

Sono ammesse tolleranze nella sola lunghezza in misura non superiore al 5%.

ALLEGATI

TAV.01 AREE OPERATIVE E FUNZIONALI

TAV.02 AREE COMPLEMENTARI

TAV.03 PIANO DEGLI ORMEGGI

TAV.04 STATO DI FATTO